

Raccomandata A.R.

Spett.le
Vodafone Omnitel B.V.
Società del Gruppo Vodafone Group Plc.
Sede legale
Simon Carmiggeltstraat 6
1011 DJ Amsterdam

Vodafone Omnitel B.V.
Società del Gruppo Vodafone Group Plc.
Sede amministrativa e gestionale
Via Jervis, 13
10015 Ivrea (TO)

Milano, 22 gennaio 2015

Oggetto: diffida ex art. 140 Codice del Consumo

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed utenti, con sede in Milano, via Valassina, n. 22, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Luisa Crisigiovanni,

PREMESSO CHE

- nel corso del 2014 abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei nostri soci, circa l'attivazione di **servizi premium a sovrapprezzo** non richiesti;
- in data 13 gennaio 2015, l'Antitrust ha sanzionato Vodafone Omnitel per la suddetta fornitura agli utenti di telefonia mobile di **servizi a pagamento (c.d. servizi premium)** non richiesti e/o richiesti inconsapevolmente e l'addebito dei relativi importi sul credito telefonico dei consumatori durante la navigazione in mobilità.

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 5 del Codice del Consumo:

l'immediata attivazione a favore dei consumatori coinvolti di una procedura di rimborso del credito telefonico ingiustamente prelevato nonché l'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale subito ex art. 2059 cod. civ. derivante sia dall'attivazione di un servizio telefonico non richiesto che dal disagio e dallo stress di dover interfacciarsi, senza averlo richiesto, con un operatore professionale.

Si riporta, in proposito, la **sentenza 24.11.2006 n° 4005 Tribunale Genova, sez. VI**: *"L'incidenza sull'assetto relazionale della vita legata alla necessità di doversi "difendere" da modalità comportamentali aggressive poste in opera da un soggetto economico molto forte, subdole per le modalità con le quali vengono poste in essere a fronte per altro di esborsi contenuti, quali possono rendere "poco visibili" agli utenti la lesioni alla sfera dei diritti di libertà economica così posti in essere porta alla necessità di riconoscere una lesione e dunque il diritto ad un risarcimento del danno esistenziale"*.

In conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione del Codice del Consumo, si fa presente che trascorsi 15 giorni dal ricevimento della presente, in caso di mancato adempimento a quanto richiesto, è intenzione della scrivente associazione promuovere un'azione di classe dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Rimaniamo in attesa di una Vostra cortese risposta e cogliamo l'occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.

Dott.ssa Luisa Crisigiovanni
Segretario Generale Altroconsumo

